



# **Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare**

---

## " La fiscalità della previdenza complementare" INTRODUZIONE

La legge di riforma della previdenza complementare (D.Lgs.252/2005 di seguito anche solo "il Decreto") ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2007 (termine anticipato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296) il regime fiscale applicabile a:

➤ CONTRIBUTI

➤ RENDIMENTI

➤ PRESTAZIONI

# " La fiscalità della previdenza complementare "

## CONTRIBUTI

### Trattamento fiscale dei contributi previsto dal D.Lgs. 252/2005

- ❑ L'art. 8, comma 4, prima parte del D.Lgs.252/2005 prevede che:  
" i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, **sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57**  
... "

Ai fini del calcolo del **limite di euro 5.164,57** si tiene conto:

- dei contributi versati dal lavoratore;
- dei contributi versati in suo favore dal datore di lavoro;
- delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR (contributi di solidarietà - vd. slides successive).

**Pertanto i contributi versati dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo dell' iscritto per un importo non eccedente 5.164,57 euro, senza ulteriori condizioni.**

**Il predetto limite di deducibilità di 5.164,57 euro è altresì applicabile ai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 29 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti")**

# "La fiscalità della previdenza complementare"

## CONTRIBUTI

Particolare regime fiscale è previsto per i contributi relativi ai lavoratori di prima occupazione successiva **al 1° gennaio 2007** e che nei **primi cinque anni di partecipazione** alle forme di previdenza complementare abbiano versato contributi per un importo inferiore a quello massimo deducibile per l'intero periodo (25.822,25 euro, cioè 5.164,57 x 5)

Il **comma 6 dell'art. 8 del Decreto** prevede:

*“Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai **primi cinque anni di partecipazione** alle forme pensionistiche complementari, è consentito, **nei venti anni successivi** al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo **contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore 2.582,29 euro annui.**”*

La norma intende incentivare le adesioni delle nuove generazioni. In pratica consente a chi non utilizza interamente il plafond di 5.164,57 euro nei primi cinque anni di poter utilizzare la **rimanente parte nei successivi 20 anni**. Pertanto, nel caso in cui nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari i contributi versati siano stati inferiori al limite di deducibilità previsto, a partire dal sesto anno (e per venti anni) l'importo massimo annuale complessivamente deducibile può aumentare fino a 7.746,86 euro, nei limiti della **differenza tra 25.822,85 euro e l'importo dei contributi pagati nei primi cinque anni dall'aderente** .

# " La fiscalità della previdenza complementare "

## CONTRIBUTI

### Principio di correlazione

Il **principio di correlazione** prevede che, quanto **viene tassato** (ad esempio per superamento del plafond di 5.164,57 euro) **in fase di accumulo non può essere nuovamente sottoposto a tassazione all'atto dell'erogazione delle prestazioni**. Pertanto la restituzione di tali somme sotto forma di prestazione in rendita o in capitale NON deve essere sottoposta a tassazione.

In base a questo criterio l'imponibile, in fase di prestazioni, va sempre calcolato "*al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta*".

A tal fine, l'ultima parte del quarto comma dell'art. 8 del Decreto prevede che :

*"Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi"*.

- ✓ Per i contributi non dedotti che non siano stati comunicati a norma dell'art. 8, comma 4, vi potrebbe essere il rischio della doppia tassazione giacché, in assenza della prescritta comunicazione, il fondo dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione la corrispondente prestazione (essi concorreranno alla formazione dell'imponibile).

---

## **" La fiscalità della previdenza complementare "**

### **RENDIMENTI**

I rendimenti delle risorse accumulate presso il Fondo Pensione, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

La Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 621 (c.d. legge di stabilità 2015) ha disposto l'incremento dell'imposta sostitutiva dall'11 per cento al 20 per cento, a decorrere dal 1<sup>a</sup> Gennaio 2014.

Tuttavia, così come anche chiarito dalla Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate in data 13 Febbraio 2015, i redditi riferibili alle obbligazioni ed ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5 per cento, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva su detti proventi pari al 12,5 per cento.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

Inoltre, l'imposta può essere ridotta per effetto del riconoscimento di un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; il credito d'imposta effettivamente erogabile è però condizionato dalle risorse pubbliche tempo per tempo stanziare a copertura di questo onere.

---

## **" La fiscalità della previdenza complementare" ANTICIPAZIONI E RISCATTI.**

Le anticipazioni ed i riscatti sono tassati mediante applicazione di una ritenuta alla fonte in misura pari, a seconda dei casi (vedi slide successive), al 15% o al 23%, applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti (ad esso proporzionalmente riferibili).

Nelle ipotesi in cui è prevista l'applicazione della ritenuta al 15%, è possibile una riduzione fino ad un massimo di ulteriori 6 punti percentuali - 9% - in ragione di un abbattimento di una quota di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo.

Anticipazioni e riscatti dal Fondo pensione sono comunque consentiti solo nei casi previsti dal D.Lgs. 252/2005 e dallo Statuto del Fondo.

---

## " La fiscalità della previdenza complementare" ANTICIPAZIONI E RISCATTI.

### RISCATTI

Per quanto riguarda l'individuazione delle possibili cause di riscatto, l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 (ed il corrispondente art. 15 dello Statuto del Fondo UBI BPB) prevede che, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aderente può, tra le altre opzioni, esercitare:

- **il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata**, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto);

- **il riscatto totale della posizione individuale maturata** per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari .... (art. 14, comma 2, lett. c), del Decreto); in questa ultima ipotesi l'iscritto ha peraltro diritto a conseguire la prestazione in rendita e in capitale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto invece, *"in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata é riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche"*



---

## " La fiscalità della previdenza complementare" ANTICIPAZIONI E RISCATTI.

I commi 4 e 5 dell'art. 14 definiscono il **trattamento fiscale** delle ipotesi di riscatto individuate dalla Legge.

Il comma 4 prevede che *“sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3 (vd. slide precedente), é operata una ritenuta a titolo di imposta con **l'aliquota del 15 per cento** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”*

Il quinto comma prevede invece che *“sulle somme percepite a titolo di riscatto per **cause diverse** da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**”*.

Le “cause diverse” che consentono il riscatto, cui la norma fa riferimento, devono intendersi quelle eventualmente previste dallo Statuto del Fondo come ulteriori rispetto a quelle individuate dalla legge. Per il Fondo UBI BPB, l'art. 15, lett. e), dello Statuto consente il riscatto dell'intera posizione maturata nei casi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (es. cessazione volontaria del rapporto di lavoro).

---

## **" La fiscalità della previdenza complementare" ANTICIPAZIONI e RISCATTI.**

Per le anticipazioni (art. 11):

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nelle seguenti ipotesi :

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per qualsiasi ulteriore esigenza dell'iscritto.

Nell' ipotesi sub a) la ritenuta è pari al 15% con possibile riduzione fino al 9% (abbattimento dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino ad una riduzione massima di 6 punti percentuali); nelle restanti due ipotesi la ritenuta è pari al 23%.

---

## **" La fiscalità della previdenza complementare" ANTICIPAZIONI e RISCATTI.**

In tema di anticipazioni si avverte che:

- le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento della posizione maturata, e cioè del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme;
- le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, é riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

---

## " La fiscalità della previdenza complementare" PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

- ❑ Sulle prestazioni pensionistiche erogate dal fondo, al momento del raggiungimento dei requisiti di accesso, si applica una **ritenuta definitiva a titolo d'imposta del 15 per cento**, che però **può ridursi fino al 9%** in relazione ad un abbattimento dello **0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo**.
- ❑ La base imponibile è pari all'ammontare complessivo della prestazione, al netto dei redditi già **assoggettati a tassazione (vedi principio di correlazione)**. Dovranno dunque essere esclusi dalla base imponibile i contributi che non siano stati dedotti (sempre che siano stati comunicati al fondo pensione a norma di legge), nonché i rendimenti tempo per tempo maturati ed assoggettati a tassazione in capo al fondo pensione.
- ❑ Queste regole di tassazione si applicano alle prestazioni pensionistiche comunque erogate, sia in rendita che in capitale.
- ❑ Sui rendimenti finanziari delle prestazioni in rendita, dal 1 luglio 2014 si applica annualmente l'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%, eventualmente riducibile in proporzione alla percentuale media degli investimenti diretti o indiretti del Fondo in titoli di Stato ed equiparati (L. 89/2014)
- ❑ Il sostituto d'imposta è il soggetto erogatore.

---

## " La fiscalità della previdenza complementare" Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

- La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, indipendentemente dal periodo di contribuzione. In particolare, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

---

## " La fiscalità della previdenza complementare". Decorrenza delle regole fiscali

- Le regole in tema di deducibilità dei contributi sono applicabili ai **contributi versati** a partire dal 1° gennaio 2007 (**principio di cassa**), senza alcuna distinzione soggettiva tra vecchi e nuovi iscritti o tra soggetti iscritti a forme di pensionistiche complementari prima e dopo il 1° gennaio 2007
- Le regole in tema di tassazione dei rendimenti si applicano ai **rendimenti maturati dal 1° gennaio 2007**
- Per le regole in tema di tassazione delle prestazioni si deve invece distinguere:
  - a) la tassazione delle prestazioni erogate a soggetti non iscritti alla previdenza complementare alla data del 1° gennaio 2007;
  - b) la tassazione delle prestazioni erogate a favore di soggetti iscritti alla previdenza complementare alla data del 1° gennaio 2007. Per questi ultimi occorre ulteriormente distinguere tra:
    - “vecchi iscritti”, ossia coloro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare;
    - “nuovi iscritti”, ossia coloro che hanno aderito ai fondi pensione successivamente a tale data

---

## " La fiscalità della previdenza complementare". Decorrenza delle regole fiscali

- a) Il regime fiscale applicabile alle **prestazioni pensionistiche** erogate a favore di soggetti non ancora iscritti alla previdenza complementare al 1° gennaio 2007 è quello previsto dal D.Lgs. 252/2005 (ovvero ritenuta definitiva a titolo d'imposta del 15% o nella misura minore spettante) (vedi slide "Prestazioni pensionistiche")
  
- b) Per le prestazioni pensionistiche erogate a favore di soggetti già iscritti alla previdenza complementare al 1° gennaio 2007:
  - i **montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006** sono soggetti a tassazione secondo il regime fiscale vigente a tale data;
  
  - i **montanti delle prestazioni accumulate a partire dal 1° gennaio 2007** sono soggetti a tassazione secondo le disposizioni fiscali introdotte dal D.Lgs. 252/2005 (vedi slide "Prestazioni pensionistiche");

---

## " La fiscalità della previdenza complementare". Decorrenza delle regole fiscali

- c) per i “vecchi iscritti” (i.e. lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che prima di tale data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, quali il Fondo UBI BPB), è stata prevista l’opzione tra i seguenti regimi (art. 23, comma 7 del D.Lgs. 252/2005):
- liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando su tale intera prestazione (quindi anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007) il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006;
  - mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005 (1° gennaio 2007), consentendo la liquidazione dell’intera prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2006 ed applicando ad essa il regime fiscale vigente a tale data; mentre la prestazione maturata *post* 1° gennaio 2007 sarà erogata mediante applicazione del regime civilistico e fiscale introdotto con le disposizioni del d.lgs. n. 252/2005 (art. 11).

Si ricorda che lo Statuto del Fondo UBI BPB, all’art. 13, comma 2, lett. c), consente ai “vecchi iscritti”, a differenza degli altri aderenti, di chiedere la **liquidazione in forma di capitale del 100%** della prestazione pensionistica maturata. In tal caso, come detto, alla prestazione, ivi compresa quella maturata a partire dal 1° gennaio 2007, si applicherà il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006.



---

## " La fiscalità della previdenza complementare "

### Decorrenza delle regole fiscali

Si ricorda che, per effetto della successione in poco più di dieci anni di tre interventi correttivi della disciplina civilistica e fiscale della previdenza complementare (Legge n. 335/1995; D.Lgs. n. 47/2000; D.Lgs. 252/2005), la segmentazione temporale della disciplina tributaria si articola in ben tre distinti regimi impositivi:

- regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 47/2000);
- regime fiscale vigente dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (per effetto del D.Lgs. 47/2000 );
- regime fiscale vigente a far data dal 1° gennaio 2007 (per effetto del D.Lgs. 252/2005)

✓ Pertanto, in via esemplificativa, le prestazioni in capitale e rendita il cui diritto alla maturazione sorge successivamente al 31 dicembre 2006, vanno necessariamente suddivise in tre distinti importi:

- parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000;
- parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- parte di prestazione relativa agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## " La fiscalità della previdenza complementare". Tabella riepilogativa

<i>Tipologia iscritti</i>	<i>Contributi</i>	<i>Rendimenti</i>	<i>Prestazioni</i>
Lavoratori non ancora iscritti alla previdenza complementare al 1° gennaio 2007	Contributi deducibili fino a <b>5.164,57 euro</b>	Tassazione sostitutiva pari al <b>20%</b> sul rendimento netto annuo (vedi pag. 6)	<b>Ritenuta a titolo d'imposta pari al 15%</b> che può ridursi fino al <b>9%</b> per effetto di un abbattimento dello <b>0,30% per ogni anno eccedente il 15</b> anno di partecipazione al Fondo
Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti alla previdenza complementare al 1° gennaio 2007	I contributi versati dal <b>1° gennaio 2007</b> sono deducibili <b>fino ad euro 5.164,57</b> senza ulteriori condizioni.	Tassazione sostitutiva pari al <b>20%</b> sul rendimento netto annuo (vedi pag. 6)	Sono soggetti alle <b>disposizioni fiscali</b> (ritenuta a titolo d'imposta pari al 15%) per i montanti delle prestazioni accumulate <b>dopo il 1° gennaio 2007</b> . Sono soggetti alle <b>disposizioni fiscali vigenti fino al 31 dicembre 2006</b> per i montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data.

# " La fiscalità della previdenza complementare".

## Tabella riepilogativa

<i>Tipologia iscritti</i>	<i>Contributi</i>	<i>Rendimenti</i>	<i>Prestazioni</i>
<b>Lavoratori già iscritti al 29 aprile 1993 a forme pensionistiche preesistenti ("vecchio iscritto")</b>	I contributi versati dal 1° gennaio 2007 sono deducibili fino ad <b>euro 5.164,57</b> senza ulteriori condizioni.	Tassazione sostitutiva pari al <b>20%</b> sul rendimento netto annuo (vedi pag. 6)	<p>Sono soggetti alle disposizioni fiscali (ritenuta a titolo d'imposta pari al 15%) per i montanti delle prestazioni accumulate <b>dopo il 1° gennaio 2007</b>.</p> <p>Sono soggetti alle disposizioni fiscali vigenti <b>fino al 31 dicembre 2006</b> per i montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data.</p> <p>Nel caso in cui tali lavoratori optino, sulla base delle regole del Fondo, per la liquidazione della prestazione integralmente in capitale, si applica il regime previgente anche sui montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007</p>
<b>Lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 (nuovi assunti)</b>	<b>Nei venti anni successivi al quinto anno</b> di partecipazione allei forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo <b>contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore 2.582,29 euro annui</b>	Tassazione sostitutiva pari al <b>20%</b> sul rendimento netto annuo (vedi pag. 6)	<b>Ritenuta a titolo d'imposta del 15%</b> che può ridursi fino al 9% per effetto di un abbattimento dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo